



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. / ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. R.G., avente ad oggetto: "opposizione ex art. 615 c.p.c. a Cartella Esattoriale" e vertente

TRA

rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Capone presso il cui studio sito in Pietradefusi (AV) alla via Del Duca n.5 elett.te domicilia, giusta procura in calce al ricorso. **- Opponente-**

E

in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall' avv. presso il cui studio sito in elett.te domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.. **-Opposta -**

in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in **- Opposta-**

Conclusioni Come da atti e verbali di causa..

Ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art.132 c.p.c. e 118 disp. att. cpc come novellati dalla legge n.69/2009.

In fatto: Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio l' e la a impugnando la cartella di pagamento n.() relativa al presunto avviso di pagamento n. trasmesso da a seguito di sanzione amministrativa per violazioni alle norme del Codice della Strada, eccependo l'avvenuta estinzione della sanzione tramite pagamento, chiedeva pertanto dichiararsi nulla la cartella

di pagamento con condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito e alla refusione delle spese di lite con attribuzione.

L'attore nel costituirsi in giudizio eccepiva in via del tutto prioritaria la propria carenza di legittimazione rispetto alle doglianze dell'attore.

L'attore a sua volta nel riconoscere le ragioni dell'attore declina ogni responsabilità assumendo di aver comunicato all'ente il dovuto sgravio degli importi.

Prendeva avvio l'istruttoria ed essendo la causa documentalmente istruita, all'udienza del 28.09.2020 era trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.

In diritto: In via preliminare va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva della quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., e della , Ente impositore (v. Cass. Civile n. 4194/2004).

Ritiene questo giudicante che l'opposizione non può non essere proposta anche nei confronti dell'esattore che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale non può certamente negarsi l'interesse a resistere anche per i riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessigli ai sensi dell'art. 27 della legge 689/81. A conforto di quanto sopra la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, l'ente riscuotitore, che predispone e notifica la cartella di pagamento, è legittimato passivamente e litisconsorte necessario insieme all'Ente creditore nel giudizio di opposizione (Cass. n. 5278/97 e Cass. n. 17936/2003).

Sul punto la Cassazione è univoca nel riconoscere che anche l'esattore ha un proprio interesse alla partecipazione al giudizio di opposizione ed è, quindi, da ritenersi litisconsorte necessario per gli innegabili riflessi nel rapporto fra Ente impositore che ha provveduto alla formazione dei ruoli, ed esattore che, prendendo parte al giudizio, è in grado di conoscere eventuali provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti istruttori che, diversamente, non gli sarebbero opponibili (Cass. 16-01-2008 n. 709).

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

L'istante ha introdotto il presente giudizio sull'assunto che a fronte dell'avviso di pagamento emesso dalla (n. del) proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Napoli (R.G.) che con sentenza n.44851/18 in accoglimento de ricorso annullava l'avviso di pagamento risultando regolarmente pagato il verbale presupposto.

Detta sentenza non risulta opposta ed ha pertanto acquisito efficacia di cosa giudicata.

Quanto dedotto dal ricorrente, oltre che documentato, non è contestato dai convenuti.

E' notorio che la cartella di pagamento, attenendo alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, presuppone la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio. Se tanto non è, la cartella di pagamento non è titolo valido per la riscossione delle somme.

In effetti a mente del 3° comma dell'art.389 del Reg. Es. ed Att.C.d.S, "non dà luogo all'emissione del ruolo" il pagamento avvenuto oltre i sessanta giorni dalla notifica, ma prima della formazione del ruolo, della somma dovuta a norma dell'art. 203/3° comma C.d.S. oltre alle spese del procedimento.

Dall' esame degli importi facenti parte del titolo esecutivo che l'ente impositore ha provveduto ad iscrivere nel formazione del ruolo si evince che la cartella esattoriale in questione è stata emessa senza tener conto del pagamento già effettuato.

Per tutto quanto illustrato ed argomentato la domanda proposta da parte attrice va accolta e di conseguenza va dichiarata la illegittimità ed inefficacia della cartella esattoriale opposta.

Si rileva che la documentazione prodotta dall' (prospetto del contribuente) a riprova dell'avvenuta comunicazione all' dello sgravio degli importi è priva di data, pertanto all'adito giudicante non è dato sapere quando tale comunicazione sarebbe stata effettuata all' che ha emesso la cartella di pagamento quivi impugnata sul ruolo 2019, i cui importi lo stesso ha provveduto a scaricare come da provvedimento agli atti, parimenti privo di data.

Pertanto, in accoglimento della richiesta dell'attore di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., tenuto conto che dagli atti di causa si ravvisano le azioni di una condotta disattenta ed imprudente, posta in essere dagli opposti, si reputa equo condannarli al pagamento della somma di euro in favore della parte attrice che ha dovuto sopportare degli ingiusti pregiudizi, costituiti dall'obbligo di contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario e dai disagi che si concretano nell'impatto negativo che il processo ha determinato sulla quotidianità del soggetto leso nonché dalla tensione fisica per adoperarsi nell'organizzazione della necessitata attività difensiva.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Benevento definitivamente pronunciando, ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie l'opposizione ex art.615 c.p.c. e per l'effetto dichiara illegittima ed inefficace la cartella esattoriale n. _____ notificata dall' _____ in persona del legale rapp.te p.t. per conto della _____ in persona del leg. Rapp.te p.t.

Accoglie la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attore e di conseguenza condanna _____ in persona del legale rapp.te p.t. e la _____ in persona del leg. Rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di _____ della somma di euro _____ oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

Condanna altresì, le suddette convenute sempre in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro _____ di cui € _____ per spese documentate ed € _____ per compenso professionale, oltre rimborso forfettario in misura del 15% ex art. 2, comma 2 DM 55/2014 nonché IVA e Cpa come per legge con attribuzione all'avv. Marco Capone che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Benevento il 7 ottobre 2020

Il Giudice di Pace

Dott.ssa _____



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, li

1/2 OTT. 2020

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE